



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV

nella persona dei seguenti magistrati:

Presidente  
Giudice  
Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 1318-1/2023 P.U. ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto, con atto depositato il 31.03.2023, da:

rappresentato e difeso in virtù di procura in atti

dall'avv.

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 28.09.2023 e presentato a mezzo dell'OCC nella persona del gestore della crisi avv.

ha sostenuto di versare in condizione di sovra indebitamento ai sensi dell'art. 2 lett. C) CCII per la cui composizione –poiché non 'assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV Capo III e dal Titolo V Capo IX del Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza' e per non aver fatto ricorso nel precedente quinquennio 'ai procedimenti di cui al Capo I della legge n. 3/2012' e per non aver beneficiato di esdebitazione per due volte e non aver causato tale condizione con colpa grave, frode o malafede- si avvaleva 'della procedura di Liquidazione Controllata ex art. 267' CCII rendendo, a tale fine, disponibile la cifra di euro 56.757,11 quale 'somma capitale accumulata sul fondo pensionistico

l'importo mensile di euro 355,00 tratta dai propri emolumenti corrispettivi di attività di lavoro a fronte di un passivo stimabile in complessivi euro 120.792,75 al lordo delle spese della



presente procedura e non disponendo di ulteriori risorse reddituali e patrimoniali; ha quindi chiesto dichiararsi aperta la procedura, con conseguente designazione del giudice delegato e del liquidatore nella **persona dell'OCC, trascrizione nei pubblici registri immobiliari e pubblicità della emananda sentenza, acquisizione del detto importo di euro 51.663,52, assegnazione ai creditori del termine per la trasmissione della domande di ammissione al passivo.**

**Al ricorso accede relazione dell'OCC –al cui contenuto il medesimo ricorso opera espresso richiamo per relationem- nella quale è riportato che la condizione di sovra indebitamento in cui versa il ricorrente troverebbe causa nella sua separazione personale dal proprio coniuge ed al conseguente obbligo di mantenimento della figlia minore di cui ha dovuto farsi carico, oltre nella sottoscrizione di cinque finanziamenti con e di due prestiti ottenuti da**

contratti per fronteggiare spese impreviste sorte proprio per effetto del disgregamento del suo nucleo familiare, per un ammontare complessivo di euro 116.242,75; -che, sebbene percettore di uno stipendio mensile di 2.150,00 euro netti che si incrementa di oltre euro 600,00 tratti dal **corrispettivo per l'attività di guardia di sicurezza notturna**, egli ricorrente non riuscirebbe ad adempiere tali passività e a provvedere alla propria sussistenza poiché il proprio fabbisogno mensile dovrebbe stimarsi in euro 2.125,00 mensili di cui: alimenti 350,00, abbigliamento 60,00, spese sanitarie 30,0, spese dentistiche 30,00, energia elettrica, acqua, gas 80,00, TA.RI 20,00, RCA auto 20,00, manutenzione autovettura 20,00, bolle auto 20,00, attività ludiche 30,00, condominio 100,00, canone locazione 750,00, carburante 200,00, telefonia 15,00, mantenimento figlia 350,00, scuola canto figlia 50,00; che la documentazione resa disponibile doveva ritenersi completa ed attendibile ai fini della ricostruzione della situazione economica finanziaria e patrimoniale del debitore come dinanzi delineata.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti ritiene il tribunale che si riscontrino i presupposti per l'apertura della postulata procedura poiché:



- il ricorso è stato presentato personalmente dal debitore con l'assistenza –oltre che la rappresentanza procuratoria- dell'OCC;
- avendo il ricorrente la propria residenza in Roma,
  - come può rilevarsi dal certificato anagrafico prodotto in atti- ciò radica la competenza di questo tribunale ai sensi degli artt. 27 comma 3 lett. b) e 268 comma 1 CCII;
- il ricorso è stato corredato di idonea documentazione che permette di determinare il passività in complessivi euro 120.792,75 al lordo delle spese della presente procedura e tale ammontare ha trovato convalida nella relazione di corredo ex art. 269 comma 2 CCII dell'OCC redatta all'esito dell'interpello dei creditori istituzionali e delle pertinenti verifiche; le medesime risultante istruttorie danno, poi, conto delle risorse attive in titolarità del ricorrente derivanti da corrispettivi per attività di lavoro, dalla proprietà di autoveicolo e dal riscatto di importo in accumulo su fondo pensione.

Osserva, inoltre, il collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti che sia la relazione OCC che il ricorso, che ad essa si richiama, operano quanto agli importi traibili dalla liquidità di cui il ricorrente potrebbe disporre e che verrebbero messi a disposizione del ceto creditorio, atteso che elemento qualificante la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione, del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in essi inclusi i crediti futuri e per quel che concerne i proventi di attività di lavoro eventuali limitazioni possono essere stabilite solamente dal tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII. Trattasi, tuttavia di indicazioni che, secondo il noto principio '*utile per inutile non vitiatur*' deve ritenersi non determinino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale.

Quanto, nello specifico, alla determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali a tali

esigenza la relativa quantificazione viene rimessa al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, dei pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'OCC. Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:

- è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dallo stesso dedotto e convalidato dall'OCC della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a suo carico, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontari, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;
- la relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento', avv. \_\_\_\_\_ appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.
- viene pertanto resa la pronuncia in dispositivo.

**P.Q.M.**

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_
- richiesta con ricorso depositato il 28.09.2023;
- nomina giudice delegato \_\_\_\_\_
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori \_\_\_\_\_
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il \_\_\_\_\_

quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

-rimette al giudice delegato la determinazione dell'importo di cui il ricorrente necessita per il proprio mantenimento previa analitica indicazione e prova delle relative causali e successiva verifica da parte dell'OCC.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023

Il giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

